



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 8 del 03/03/2025

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY SCHIUMOGENE
E SOSTANZE IMBRATTANTI DURANTE L'OTTAVA DI CARNEVALE 2025 –
ORDINANZA EX ART.54 T.U.E.L.**

IL SINDACO

Premesso che si va incontro alle festività carnascialesche ed alle varie manifestazioni pubbliche correlate al carnevale;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento degli eventi, nonché al fine di evitare che nell'ambito delle manifestazioni si verifichino danni alle cose o persone per gesti sconsiderati di terzi, o fatti di turbativa della sicurezza urbana e dei partecipanti agli eventi;

Rilevato che in tutto il periodo dei festeggiamenti carnascialeschi sono frequenti episodi di malcostume, come lancio di sostanze imbrattanti, di schiume spray, di uova, farina, palloncini con acqua sporca ed altri oggetti, che spesso cagionano pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata;

Considerato pertanto opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire fatti di danno o pericolo alle persone e all'ordine ed alla sicurezza urbana, considerato altresì che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per quanto di competenza, alla adozione di un provvedimento amministrativo atto ad interdire l'utilizzo in pubblico di bombolette schiumogene o spray e di altro materiale usato allo scopo di imbrattare persone, cose e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro, la quiete pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C.C. nr.80 del 29.12.2008 e ss.mm.ii.

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 e ss.mm.ii. che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L.92/2008 avente ad

oggetto "Misure Urgenti in Materia di P.S." e ss.mm.ii.;

Eseguita la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria in data 03.03.2025;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

ORDINA

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, **dalla data di pubblicazione e fino al 09 marzo 2025, E' VIETATO** sul territorio comunale:

1. acquistare, vendere ed usare bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, chimiche imbrattanti, urticanti o irritanti;
2. gettare, sprizzare, lanciare verso persone, autoveicoli, motoveicoli, monumenti, edifici pubblici o privati, strutture e cose di arredo urbano sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti nonché uova, farina, vernici ed altre cose od oggetti che possano arrecare danni a persone o cose;
3. acquistare, vendere ed utilizzare mazze o bastoni in plastica, gomma o altro materiale che possa cagionare lesioni personali o danni alle cose;
4. imbrattare strade, piazze, monumenti, edifici pubblici o privati con sostanze, cose od oggetti di cui alle lettere precedenti.

SANZIONI

- Ferme restando le eventuali responsabilità penali, i trasgressori alle disposizioni di uno dei fatti di cui ai punti precedenti incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**), ovvero di € **200,00** nel caso di reiterazione della condotta.
- Nei casi in cui il trasgressore sia minorenne si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di contestazione e notificazione dei verbali.
- Gli esercizi che vendono oggetti o strumenti di cui ai punti 1) e 3), in caso di recidiva o gravità, incorrono nella chiusura dell'attività di vendita disciplinata dal D.L.vo 114/98 per giorni 3 (tre). La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Gli organi di Polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro amministrativo degli oggetti e attrezzature di cui alla presente Ordinanza che saranno successivamente confiscati.

La presente Ordinanza opera soltanto per i prodotti sopra indicati, lasciando esclusi tutti quelli non menzionati e ritenuti non pericolosi per la salute delle persone e per le cose.

La presente viene notificata alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per l'immediata esecuzione e la rigorosa osservanza, allo Sportello Attività Produttive e resa pubblica attraverso i siti istituzionali e l'affissione murale.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa con immediatezza alla Prefettura di Reggio Calabria.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria, al T.A.R. della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.